

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2025, n. 21-897

Adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l'anno 2024. Modifica D.G.R. n. 10-7610 del 30 ottobre 2023.



Seduta N° 56

Adunanza 17 MARZO 2025

Il giorno 17 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Elena CHIORINO - Federico RIBOLDI

DGR 21-897/2025/XII

OGGETTO:

Adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l'anno 2024. Modifica D.G.R. n. 10-7610 del 30 ottobre 2023.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";

-l'articolo 20 della L.R. n. 3/2010 stabilisce che "Permane nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori" e che "La Regione si fa carico annualmente della copertura di almeno il 60 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2. La parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi";

- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una

somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale”;

- l'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante “Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, stabilisce che “Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo”;

- l'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, “gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente”.

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale n. 10-7610 del 30 ottobre 2023, è stato stabilito tra l'altro che:

1) “i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2024, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito indicato nella certificazione ISEE, e comunque non inferiore a € 480,00”;

2) “la quota di cui al punto 1 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 31 marzo 2025”.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal settore “Politiche di welfare abitativo” della direzione regionale “Welfare” risulta quanto segue:

- la Città di Torino, con nota dell'Assessore alle Politiche sociali n. 139/2025 del 9 gennaio 2025, trasmessa all'Assessore regionale alle politiche della casa, ha chiesto “di prorogare fino almeno al 31/05/2025 il termine del 31/03/2025 per il versamento della quota”, al fine di “incentivare la partecipazione al Fondo sociale e così sostenere i cittadini in debolezza sociale ed economica”;

- la Città di Biella, con nota prot. n. 12251/2025 del 5 marzo 2025 trasmessa all'Assessore regionale alle politiche della casa e al Settore regionale Politiche di welfare abitativo, ha richiesto, “al fine di permettere alla scrivente Amministrazione di sostenere attraverso una progettualità sociale il maggior numero possibile di assegnatari”, di “valutare la possibilità, anche per quest'anno, di far coincidere la scadenza delle istanze e dei pagamenti della quota minima di accesso al Fondo Sociale Morosi Incolpevoli alla data del 30 aprile 2025”;

- la proroga del termine di pagamento della quota minima da parte degli assegnatari richiesta dalla Città di Torino almeno fino al 31 maggio 2025 risulta incompatibile tanto con l'obbligo in capo agli assegnatari di presentare entro il 30 aprile agli enti gestori la propria dichiarazione Isee, come stabilito dal citato articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, quanto con l'obbligo in capo agli enti gestori di verificare i requisiti e comunicare alla struttura regionale competente entro il 15 giugno l'ammontare della morosità incolpevole, come previsto dal sopra citato articolo 3, comma 2, del Regolamento n. 15/R/2011;

- inoltre il rispetto da parte degli enti gestori del termine del 15 giugno 2025 per la comunicazione dell'ammontare della morosità incolpevole registrata è fondamentale per poter valutare la compatibilità dello stanziamento regionale con l'obbligo, da parte della Regione, di provvedere alla copertura di almeno il 60 per cento della morosità stessa, previsto dall'articolo 20 della L.R. n.

3/2010, e di operare eventualmente opportune variazioni di bilancio;

- è possibile, dunque, alla luce delle situazioni segnalate e relative motivazioni, al fine di consentire a tutti gli assegnatari aventi i requisiti di poter beneficiare della condizione di moroso incolpevole, prorogare i termini di corresponsione della quota minima per l'anno 2024, da parte dei nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori, dal 31 marzo 2025 fino al 30 aprile 2025, per consentire il rispetto da parte degli enti gestori del citato termine del 15 giugno 2025.

Ritenuto pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, a parziale modifica della D.G.R. n. 10-7610 del 30 ottobre 2023, di disporre una proroga, dal 31 marzo 2025 fino al 30 aprile 2025, dei termini di corresponsione della quota minima per l'anno 2024 da parte dei nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mero differimento di termini.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) a parziale modifica di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 10-7610 del 30 ottobre 2023, di prorogare dal 31 marzo 2025 al 30 aprile 2025 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita per l'anno 2024, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

2) il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.